



# PROVINCIA DI COSENZA

## Bilancio e Programmazione

### Determinazione Dirigenziale

N° 2026001050 del 19/05/2026

Adozione

Il Dirigente: **Alfonso Rende**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Previdenza**

Responsabile del Servizio: **Rossana Leonetti**

RUP/Istruttore: **Cesare Altomare**

Oggetto

**Impegno di spesa contributi previdenziali Presidente f.f. Dott. Giancarlo Lamensa**

## **Il Segretario generale Dirigente ad interim del settore**

### **Premesso Che,**

- l'art. 86 comma 2 del d.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 a mente del quale "Agli Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'Amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale" a titolo di versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi;

- tra gli Amministratori locali contemplati dal comma 1 del citato articolo 86 come beneficiari del pagamento degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione locale figura il Presidente f.f., il quale svolge la professione di Dottore Commercialista e risulta essere iscritto presso la relativa forma pensionistica;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.05.2001 art. 2 lettera r) per i commercialisti, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

Vista la comunicazione del 13.01.2026 con la quale l'Amministrazione provinciale di Cosenza comunicava i dati utili per il versamento degli oneri previdenziali a favore dei dottori commercialisti che rivestono la carica di amministratori locali;

Atteso che il contributo minimo soggettivo obbligatorio per la Cassa dei Dottori Commercialisti è stabilito in:

- anno 2025 € 261,67;

- anno 2026 € 530,00;

Vista la delibera del 26/02/2020 n. 81 della Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

Preso atto che per il giudice della Corte dei Conti il testo normativo è chiaro e,:

- afferisce a tutte indistintamente le categorie dei lavoratori che sono chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale, che il legislatore ha voluto tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva;

- prescrive agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o autonomi, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art. 86 in un ente locale ai sensi del comma 1: "L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico"; e ai sensi del comma 2: "Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Preso atto, pertanto, dell'obbligo da parte dell'ente al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell'amministratore locale, purché ricorrano due requisiti concomitanti, ovvero presenti in modo complementare e indefettibile:

- l'elezione ad una carica elettiva;
- il conseguente sacrificio del tempo destinato all'ordinaria propria attività lavorativa.

Preso atto, in conclusione, che per la configurazione di tale obbligo di versamento a carico all'ente sia necessario che:

- l'amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsiasi attività lavorativa;
- l'obbligazione decorra dal momento in cui l'amministratore locale è assunto;
- l'obbligo non riguardi periodi precedenti ma dal momento in cui questi è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico;

Considerato che con verbale di assunzione delle funzioni di Presidente della Provincia di Cosenza si è dato atto che ai sensi del citato art. 1 comma 66, ultimo periodo della legge n. 56/2014 e dell'art. 32 c. 1 dello statuto provinciale, che recita: "in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente", a far data dal 06.12.2025 il Vicepresidente della Provincia Dott. Lamensa Giancarlo, assume le funzioni di Presidente della Provincia di Cosenza;

Preso atto che per il Presidente Dott. Lamensa Giancarlo occorre effettuare il versamento alla Cassa dei Dottori Commercialisti dei contributi previdenziali per il periodo dal 06/12/2025 al 08/03/2026;

Ritenuto provvedere al pagamento dei versamenti contributivi stabiliti forfettariamente in quelli minimi, per i mesi di carica di ff. in qualità di Presidente dell'Ente Provinciale di Cosenza;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere all'atto di impegno della somma complessiva di € 791,67, periodo 06/12/2025 al 08/03/2026;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito;

### **Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Vista** la Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 30 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;

**Vista** la Disposizione del Presidente n. 32 del 17 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028 – Gestione 2026;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il P.E.G. d'esercizio;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

### **Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 11.03.2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di dirigente ad interim del Settore

## D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di impegnare sul bilancio di previsione 2026/2028 (annualità 2026) sul capitolo 60100102 denominato "Presidente Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi" la somma complessiva di euro 791,67 relativa ai contributi riferiti al Dott. Lamensa Giancarlo da versare alla cassa dei Dottori Commercialisti;

Di prendere atto della comunicazione trasmessa dalla cassa dei Dottori Commercialisti in data 20/04/2026 con protocollo n. 73847/2026 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**Cosenza, 19/05/2026**

**Il Dirigente  
Avv. Alfonso Rende**

### Voci di Spesa

<b>Tipo registrazione</b>	<b>Voce di Bilancio</b>	<b>Anno di Imputazione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Somme da impegnare</b>
Impegno	60100102	2026	18.000,00	600,85	791,67

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.